

## Allegato "A"

Attuazione delle disposizioni finali di cui all'art. 16 del regolamento regionale n. 6/2012

### Attestato di conformità del progetto e certificato di sostenibilità ambientale

Rif. R.r. n. 6/2012, art. 16, lettere a) e b)

1. L'attestato di conformità del progetto e il certificato di sostenibilità ambientale dell'edificio di cui all'art. 2 del R.r. 23 aprile 2012, n. 6, approvato con D.G.R. n. 125 del 23 marzo 2012 sono redatti in conformità ai modelli di cui agli allegati 1/a e 1/b.

### Soglie minime per l'accesso ai contributi regionali

Rif. R.r. n.6/2012, art. 16, lett. c)

1. I contributi regionali di cui all'art. 14, comma 1, della L.R. n. 6/2008, sono determinati in valore percentuale sul costo base di costruzione vigente relativo alle nuove costruzioni o agli interventi di recupero, secondo i criteri di seguito riportati.

Punteggio Protocollo regionale	Soggetti pubblici	Soggetti privati
$P \geq 1$	max 10%	max 4%
$P \geq 2$	max 20%	max 8%
$P \geq 3$	max 30%	max 12%
$P \geq 4$	max 40%	max 16%
$P = 5$	max 50%	max 20%

Per l'edilizia residenziale (categorie E.1.1 e E.1.2 di cui all'art. 3 del D.P.R. 412/1993), i costi base di riferimento sono quelli regionali vigenti dell'edilizia sovvenzionata (€/m<sup>2</sup>), relativi alle nuove costruzioni (CBN) o agli interventi di recupero (CBP).

Per l'edilizia non residenziale (categorie E.1.3 e categorie da E.2 a E.8 di cui all'art. 3 del D.P.R. 412/1993), i costi base di riferimento relativi alle nuove costruzioni o agli interventi di ristrutturazione (€/m<sup>2</sup>), ove non già determinati a livello regionale, saranno stabiliti con specifica Delibera regionale.

2. La concessione dei contributi sarà subordinata alle disponibilità finanziarie e all'emissione di appositi bandi che di volta in volta, specificheranno le modalità di accesso ai contributi stessi, nonché gli importi massimi che potranno essere concessi in rapporto ai punteggi prefissati per l'ottenimento degli stessi.

## Materiali ecosostenibili

Rif. R.r. n.6/2012, art. 16, lett. d)

1. Nelle more dell'adozione del capitolato e del prezzario di cui all'art.11 della L.R. n.6/2008, i requisiti minimi dei materiali di cui all'art. 4, comma 5, lettere da a) ad e) del R.r n. 6/2012, sono stabiliti con riferimento al Protocollo ITACA Lazio. In particolare, nel caso di interventi di nuova costruzione, i materiali utilizzati devono consentire di ottenere i seguenti punteggi minimi calcolati secondo il Protocollo ITACA Lazio:

- $P \geq 1$  in almeno uno dei seguenti criteri:
  - Criterio 2.3.1 "Materiali da fonti rinnovabili";
  - Criterio 2.3.2 "Materiali riciclati recuperati";
- $P \geq 1$  per il Criterio 2.3.3 "Materiali locali".

Al fine di attestare la rispondenza ai suddetti requisiti, alla relazione tecnica di cui al comma 4, lettera a) del R.r. n. 6/2012, per ogni materiale, prodotto o componente edilizio, deve essere allegata una scheda tecnica e una dichiarazione di conformità da parte del produttore (o una certificazione di conformità rilasciata da un soggetto terzo accreditato) comprovante le caratteristiche ambientali possedute per calcolare il punteggio ai sensi del Protocollo ITACA.

Il soggetto certificatore ai fini del rilascio della certificazione di sostenibilità ambientale dovrà preventivamente verificare la completezza della suddetta documentazione, le caratteristiche ambientali possedute dai materiali, prodotti o componenti edilizi, nonché il loro effettivo utilizzo nell'intervento.

## Riconoscimento di altri schemi di sostenibilità ambientale degli edifici

Rif. R.r. n.6/2012, art. 16, lett. e)

1. I soggetti che siano in possesso di un certificato di sostenibilità ambientale degli edifici, rilasciato secondo opportune procedure di certificazione da soggetti o organismi comunitari o internazionali accreditati, o comunque autorizzati al rilascio, possono richiedere la conformità ai requisiti del Protocollo regionale (Protocollo Itaca Lazio) delle rispettive certificazioni.

2. Le modalità di accreditamento approvate in ambito EA (*European co-operation for Accreditation*) o dai sistemi di accreditamento regionali per la certificazione energetica e/o ambientale degli edifici sono automaticamente riconosciute.

3. Ai fini del riconoscimento, i soggetti in possesso del certificato di cui al comma 1, presentano all'Organismo regionale di accreditamento di cui all'art. 11 del R.r. n.6/2012 apposita domanda corredata da una relazione nella quale siano dettagliatamente illustrati gli elementi di seguito elencati, sottoscritta da un tecnico abilitato ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 75/2013:

- a) l'equivalenza tra i requisiti/crediti del protocollo di certificazione degli edifici adottato e quelli del Protocollo regionale;
- b) le modalità e le procedure di rilascio della certificazione di cui si richiede l'equivalenza;
- c) le modalità di accreditamento dei soggetti o organismi certificatori, qualora previsto dal protocollo di certificazione di cui si richiede l'equivalenza.

4. I requisiti del protocollo di certificazione adottato che sono stati riconosciuti come equivalenti dall'Organismo regionale di accreditamento sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea.

5. Nei casi di parziale conformità dei requisiti al Protocollo regionale e ai requisiti per l'accreditamento, l'Organismo regionale di accreditamento comunica ai soggetti interessati le modalità per conseguire l'equivalenza con il Protocollo ITACA Lazio.

6. In caso di schemi che abbiano ottenuto il riconoscimento di equivalenza al Protocollo ITACA Lazio e che prevedano il rilascio della certificazione da parte di Enti autorizzati di cui al comma 1, ai fini del riconoscimento di validità del certificato rilasciato dai suddetti Enti, i dati utilizzati per il conseguimento dei punteggi dovranno essere validati tramite attività di audit, sia documentale che in cantiere, da un soggetto terzo iscritto all'elenco regionale di cui all'art. 12, comma 1 del R.r. n. 6/2012 o da organismo di certificazione accreditato. Detta validazione dovrà essere allegata al certificato di sostenibilità ambientale.

7. In caso di richiesta di incentivi e/o contributi legati alla qualità energetica e/o ambientale degli edifici, il conseguimento della certificazione secondo uno degli schemi riconosciuti come equivalenti al Protocollo ITACA Lazio dovrà avvenire nel rispetto della procedura di cui all'art. 5 del R.r. n. 6/2012.

#### Oneri per le attività di istruttoria per la certificazione di sostenibilità ambientale

Rif. R.r. n.6/2012, art. 16, lett. f)

1. I costi delle attività istruttorie e di controllo legati alla certificazione di sostenibilità ambientale sono previsti a carico dei soggetti richiedenti la certificazione, la corresponsione alla Regione Lazio dei seguenti oneri di istruttoria avverrà secondo quanto di seguito riportato:

- per gli edifici di proprietà pubblica: nessun onere;
- per gli edifici di proprietà privata categorie E.1 (1), E.1 (2) di cui al D.P.R. n. 412/1993, € 50, più un ulteriore importo commisurato alla superficie utile lorda dell'immobile pari a € 5 cent/m<sup>2</sup>;
- per gli edifici di proprietà privata appartenenti a tutte le altre categorie di cui al D.P.R. n. 412/1993: € 100, più un ulteriore importo commisurato alla superficie utile lorda dell'immobile pari a € 5 cent/m<sup>2</sup>.

2. Il soggetto certificatore potrà rilasciare il certificato di sostenibilità ambientale soltanto dopo l'avvenuto pagamento degli oneri istruttori, gli estremi del pagamento dovranno essere riportati sul certificato stesso. Le modalità di pagamento saranno stabilite con apposita determinazione della Direzione regionale competente in materia di edilizia residenziale.

3. Il calcolo della superficie utile lorda deve essere effettuato secondo quanto previsto dal Regolamento edilizio comunale in cui deve essere realizzato l'intervento, detraendo la quota parte dovuta al maggiore spessore delle murature esterne di cui all'art. 12, lettera a) della L.R. n. 6/2008.

#### Iscrizione all'elenco regionale dei soggetti abilitati al rilascio del certificato di sostenibilità energetico – ambientale

Rif. R.r. n.6/2012, art. 16, lett. g)

1. La richiesta di iscrizione all'elenco regionale dei soggetti abilitati al rilascio del certificato di sostenibilità energetico-ambientale di cui all'art. 12 del R.r. n. 6/2012 deve essere presentata in

conformità al modello di cui all'allegato 2 e corredata degli allegati di cui all'art. 13 del R.r. n. 6/2012.

2. Ai sensi dall'art. 15, comma 1, lettera a) della Legge 12 novembre 2011, n. 183, "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012), la dichiarazione di cui al comma 2, lettera b), art. 13 del R.r. n. 6/2012 è sostituita dalla dichiarazione prevista dall'articolo 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

3. L'iscrizione all'elenco regionale potrà avvenire *online* sul sito web della Regione Lazio.

#### Linee guida per i controlli

Rif. R.r. n.6/2012, art. 16, lett. i; art. 6, commi 1 e 3; art. 15, comma 4)

1. L'attestato di conformità del progetto, il certificato di sostenibilità ambientale e l'attestato di prestazione energetica di cui all'articolo 6 del D.lgs. 192/2005 e ss.mm.ii., sono resi in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell'articolo 47, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Le autorità competenti che ricevono i documenti di cui al comma 1 eseguono i controlli periodici e diffusi con le modalità di cui all'articolo 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e applicano le sanzioni amministrative di cui ai commi da 3 a 6. Inoltre, qualora ricorrano le ipotesi di reato di cui all'articolo 76, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, si applicano le sanzioni previste dal medesimo articolo.

2. Il professionista qualificato, che rilascia un attestato di conformità del progetto, un certificato di sostenibilità ambientale o un attestato di prestazione energetica degli edifici senza il rispetto dei criteri e delle metodologie di cui di cui al R.r. n.6/2012 e al D.Lgs. n. 192/2005 e ss.mm.ii., sarà assoggettato ad una sanzione amministrativa di importo compreso tra € 700 ed € 4.200.

L'ente locale e la Regione, che applichino le sanzioni secondo le rispettive competenze, ne danno comunicazione ai relativi ordini o collegi professionali per i provvedimenti disciplinari conseguenti.

3. I controlli sull'attività di certificazione di cui ai commi 1 e 3 dell'art. 15 del R.r. n. 6/2012 vengono svolti da una commissione nominata dal Direttore Regionale competente in materia di edilizia residenziale. Tale commissione sarà composta da un massimo di cinque soggetti con comprovata esperienza in materia energetico – ambientale, scelti tra professionalità interne e/o esterne all'amministrazione regionale, queste ultime anche su indicazione degli Ordini/Collegi professionali provinciali.

4. Ai sensi dell'art. 6, comma 1 del R.r. n. 6/2012, i Comuni al fine di accertare la conformità degli edifici alla certificazione ambientale rilasciata (attestato di conformità del progetto e certificato di sostenibilità ambientale) effettuano controlli, anche a campione, sugli interventi edilizi in fase di realizzazione, nonché sugli interventi realizzati secondo modalità stabilite dai Comuni stessi, ovvero su espressa istanza della Regione in caso di richiesta di contributi di cui all'art. 14 della L.R. n. 6/2008. I controlli saranno prioritariamente orientati alle classi di sostenibilità più elevate e comprenderanno:

a) l'accertamento documentale degli attestati di certificazione compresa la verifica del rispetto delle procedure;

b) le valutazioni di congruità e coerenza dei dati di progetto o di diagnosi con la metodologia di calcolo e i risultati espressi;

c) le ispezioni delle opere o dell'edificio.

5. Ai sensi dell'art. 6, comma 3, del R.r. n. 6/2012, per garantire l'uniformità sul territorio regionale, i Comuni nell'effettuare i controlli a campione sugli interventi edilizi in fase di

realizzazione, nonché sugli interventi realizzati, al fine di accertare la conformità degli stessi alla certificazione rilasciata, verificheranno, avvalendosi anche delle schede tecniche di prodotto e delle certificazioni dei produttori, anche:

- la qualità ambientale dei materiali utilizzati avvalendosi anche della lettura delle bolle e dell'avvenuto approvvigionamento;
- la composizione delle chiusure opache dell'involucro e le modalità di posa in opera, con particolare riferimento ai sistemi di attenuazione dei ponti termici;
- le caratteristiche delle chiusure trasparenti (isolamento termico, fattore di trasmissione solare, tenuta all'aria, isolamento acustico) e l'efficacia dei sistemi schermanti esterni;
- i sistemi di recupero e smaltimento delle acque piovane e delle acque reflue;
- le caratteristiche degli impianti termici e degli impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili;
- la presenza di sistemi di automazione (Building Automation Control Systems).

6. In caso di richiesta di contributi di cui all'art. 14 della L.R. n. 6/2008, oltre ai controlli che effettuano i Comuni secondo le modalità di cui ai precedenti commi 4 e 5, la Regione, in raccordo con i Comuni interessati, potrà effettuare i controlli che riterrà necessari, tramite tecnici interni e/o esterni all'amministrazione regionale.

7. I tecnici, interni e/o esterni all'amministrazione, incaricati ad effettuare i controlli di cui al precedente comma, operano preferibilmente previa partecipazione ad un corso di formazione sul Protocollo ITACA Lazio di cui all'art. 7, comma 8.